



ORDINE DEL GIORNO n. 1339 approvato nella seduta del Consiglio regionale dell'11 febbraio 2025, collegato alla legge regionale 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024).

#### Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 242/2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità dell'aiuto al suicidio anche nei casi in cui la persona che ne fa richiesta sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili e che sia tenuta in vita mediante trattamenti di sostegno vitale e sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli, individuando così un'area di non punibilità e delineando le condizioni in cui tale pratica può avvenire nel rispetto della Costituzione;
- con la sentenza n. 135/2024, la Corte costituzionale ha inoltre stabilito che non vi è differenza tra chi è già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale e chi, per sopravvivere, dovrebbe attivarli ma può rifiutarli, riaffermando il diritto della persona a decidere in merito alle scelte di fine vita, in conformità ai principi costituzionali e ai diritti fondamentali della persona;
- le pronunce della Corte costituzionale richiamano espressamente la legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, stabilendo che ogni persona ha il diritto di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari, compresi quelli di sostegno vitale, e di accedere alla sedazione palliativa profonda continua fino al decesso, decisione che il medico è tenuto a rispettare senza alcuna discrezionalità;
- la Corte costituzionale ha inoltre stabilito che, in assenza di una disciplina legislativa statale, la verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito e delle relative modalità di esecuzione debba essere affidata alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, previa acquisizione del parere del comitato etico territorialmente competente, al fine di garantire che l'accesso a tale possibilità avvenga nel pieno rispetto delle condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale.

Preso atto che:

- a seguito di tali pronunce, sono state avanzate proposte di legge di iniziativa popolare in diverse regioni italiane, volte a disciplinare le modalità di attuazione delle sentenze della Corte costituzionale;
- anche in Toscana, a partire dalla legge regionale 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024), è stato avviato un percorso volto a disciplinare in via organizzativa le procedure relative al suicidio medicalmente assistito, riconoscendo l'esigenza di garantire un quadro normativo chiaro e un'applicazione uniforme delle decisioni della Corte costituzionale;
- un intervento legislativo in materia deve limitarsi a definire le modalità organizzative di attuazione delle sentenze costituzionali e le modalità per l'attuazione della procedura, al fine di evitare incertezze operative e garantire tempi certi nel percorso sanitario.

Considerato che:

- nelle more dell'adozione di una legge nazionale, la regolamentazione a livello regionale si configura come un intervento necessario per rendere effettivo il diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale, assicurando tempi e procedure certi e garantendo un accesso equo e uniforme sul territorio regionale nel rispetto dei principi di legalità e sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari;
- l'approvazione di una disciplina nazionale, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi sanitari, consentirebbe tuttavia di consolidare ulteriormente il quadro normativo, assicurando criteri uniformi su tutto il territorio.

Ritenuto che risulta pertanto opportuno intraprendere un percorso legislativo a livello nazionale affinché sia garantito un quadro normativo nazionale chiaro e coerente, capace di assicurare uniformità nell'applicazione delle procedure e fornire ulteriori elementi di certezza ai cittadini e agli operatori sanitari;

Impegna  
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché sia avviato un percorso legislativo nazionale per regolamentare in modo organico e uniforme le procedure relative al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024;

in tale contesto, a sollecitare, in particolare, il Governo affinché assuma un'iniziativa legislativa in materia, finalizzata ad introdurre una disciplina chiara e uniforme, capace di garantire criteri omogenei per l'applicazione delle pronunce costituzionali, tutelando la dignità della persona e la certezza operativa per i professionisti sanitari coinvolti.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE  
Antonio Mazzeo